

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1878

causa. Quindi, dovendo riprodurre un voto del Congresso giuridico italiano, riproduciamolo intero, e non ribadiamo sempre più quel sistema di privilegi che pur troppo abbiamo nel nostro ordinamento giudiziario relativamente ai primi presidenti ed ai presidenti di sezione. Un'altra osservazione, secondo me, si dovrebbe riferire al numero 4 del medesimo articolo 390. Ivi si dice che in mancanza di deposito degli atti e documenti suindicati, se le parti non consentono all'immediata discussione, essa sarà differita ad altra udienza. Il Congresso giuridico del 1872 anch'esso aveva espresso questo voto, ma vi aggiungeva che la parte la quale non avesse fatto il deposito, potesse essere soggetta ad una multa che al *maximum* potrebbe anche essere di 100 lire; mi contenterei di poco. E questo sulla semplice osservazione che pur troppo accade nell'amministrazione della giustizia, e per le facili compiacenze, e per i facili accordi dei procuratori e degli avvocati delle parti in giudizio, che le cause sieno differite da un'udienza all'altra. Da qui il deplorabile sconcio che, mentre in una udienza non si trattano che una o due cause, un'altra udienza, per questo successivo rinvio, viene gravata da otto o nove cause.

Io comprendo che, trattandosi di giustizia civile, noi siamo sul terreno del diritto privato; ma il tempo dei giudici non è di diritto privato; il tempo dei giudici è di diritto pubblico, perchè appartiene alla amministrazione della giustizia, ed è interesse del paese che la giustizia proceda celeremente.

Dunque per non far dipendere codesta celerità della amministrazione della giustizia dalla facile compiacenza dei rappresentanti delle parti in giudizio, io non mi contenterei del semplice e solo consenso delle parti in causa, nel caso che una delle medesime non avesse fatto il deposito degli atti in cancelleria; ma vorrei che la parte, la quale è venuta meno a questo dovere che la legge le impone, fosse sottoposta ad una multa. (*Bene!*)

Un'altra osservazione dovrei fare relativamente all'articolo 485, ed ho finito.

Questo articolo stabilisce che il termine per appellare è di giorni 30. Io applaudo di cuore; perchè, in questi tempi di vapori, di poste e di telegrafi, in cui le distanze sono abbreviate, si abbreviano pure i termini per la amministrazione della giustizia. Ma qui noi, per evitare un danno, incorriamo in un altro:

« Incidit in Scillam, cupiens evitare Carybdim. »

È vero che il termine di giorni 60, per fare l'appello dalle sentenze dei tribunali, era troppo; ma non comprendo la ragione per la quale il termine

medesimo di 30 giorni, che rimane inalterato per l'appello dalle sentenze dei pretori, debba pure correre per l'appello dalle sentenze dei tribunali.

L'articolo 485 del Codice di procedura civile è troppo noto. Dunque noi che cosa facciamo? Noi riduciamo il termine per l'appello dalla sentenza dei tribunali a quella stessa stregua, nella quale si trova ridotto il termine per l'appello dalle sentenze dei pretori. Ma chi non sa che l'importanza delle decisioni che emanano dai tribunali non è da mettersi a paro, nella generalità dei casi, con quella delle decisioni che emanano dai pretori? Quindi io troverei ragionevole, una volta stabilita la premessa di ridurre a 30 giorni il termine per l'appello dalle sentenze dei tribunali, che si riduca a 15 il termine per l'appello dalle decisioni dei pretori.

Io ho fatto queste osservazioni unicamente allo scopo di provocare degli schiarimenti da parte dell'onorevole relatore della Commissione, lasciandolo pienamente libero di accettare quelle proposte che per avventura gli potessero tornare a grado. Quanto a me, qualunque sia la sorte che possono incontrare queste diverse osservazioni che ho fatte, voterò a favore del progetto di legge, poichè esso risponde ai desiderii della scienza e dei Congressi giuridici, ed agli ardenti voti che noi tutti facciamo per la celerità dell'amministrazione della giustizia. (*Bene!*)

MORRONE, *relatore*. Darò brevissima risposta alle osservazioni dell'onorevole Nocito. E cominciando dall'epigrafe, gli fo osservare che in questo progetto di legge non ci sono che due soli articoli, cioè il 386 ed il 485, nei quali non si legge la parola *procedimento sommario*. In tutti gli altri articoli c'è questa parola. Infatti nell'articolo 201 si dice:

« Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenirevi, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattisi di procedimento sommario, fino al terzo giorno, » ecc. Nell'articolo 389 è lo stesso: si parla di procedimento sommario; e così in tutti gli articoli. Ora pare a me che una volta che lo scopo a cui mira il progetto in discussione è quello di modificare il procedimento sommario sotto il concetto di ritenerne la nota caratteristica come sta nel Codice vigente, differenziarlo dal formale senza alterare menomamente le disposizioni che lo regolano, non mi parrebbe troppo utile l'idea di mettere nell'epigrafe, modificazione del procedimento sommario ed altre disposizioni, le quali al postutto non sono che due sole, cioè l'articolo 386 che riguarda la riapertura dei termini, e l'articolo 485 che riguarda il termine per appellare.

E poichè parlo dell'articolo 485, osservo che mentre l'onorevole Nocito si contenta del termine di un